

GABRIELE NANNI

RIFORMA DEI PROCESSI DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO: UNA RIFORMA TEOLOGICA?

REFORM OF MARRIAGE ANNULMENT PROCESSES:
IS IT A THEOLOGICAL REFORM?

A b s t r a c t. The article is a legal and theological analysis of Pope Francis “*Mitis Iudex Dominus Jesus*” document reforming the canons of the Code of Canon Law on marriage annulment cases (September 8, 2015). He shows its advantages and positive effects for a more efficient process of declaring marriage annulment, and draws attention to its theological and ecclesial novelty that raises questions. These questions require answers from the Church, bishops and theologians collaborating with the Pope.

Keywords: marriage; nullity; trial; faith; abortion; extramarital; failure; divorce; theology; ecclesiology.

Papa Francesco pubblicò l'8 settembre 2015, la Lettera Apostolica *Mitis Iudex Dominus Jesus* data *Motu Proprio* – terminata il 15 del mese di agosto, nell'Assunzione di Maria dell'anno 2015, terzo del pontificato – in vigore dall'8 dicembre 2015. Si tratta di una riforma dei processi di nullità del matrimonio. I destinatari in senso immediato e tecnico sono i Vescovi, in senso ultimo sono i fedeli. Ma quali sono le reali novità della riforma? Si può parlare, come hanno fatto non senza malizia alcuni *media* di una facilitazione processuale in vista di una sorta di „divorzio cattolico”? Con questo

Dott. GABRIELE NANNI – Diocesi di L'Aquila. Dottore in Diritto Canonico, Consultore per la Congregazione delle Cause dei Santi in Vaticano. Ha svolto il servizio di esorcista diocesano autorizzato. Indirizzo di corrispondenza: Via Cipro 30-piano 11, 25124 Brescia, Italia; e-mail: nannigabriele9@gmail.com; ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7160-8732>.

articolo si vogliono invece evidenziare le reali finalità del documento, così come il senso autentico della sua novità.

1. LE FINALITÀ DEL DOCUMENTO

Le disposizioni del *Motu Proprio* intendono favorire la celerità e la semplicità dei processi per la nullità del matrimonio. Essi non costituiscono una sorta di divorzio canonico ma sono uno strumento giuridico che serve a cercare la verità sulla esistenza o meno del sacramento del matrimonio quando fu celebrato. I processi hanno lo scopo di mettere in luce se vi furono degli impedimenti canonici, se la forma della celebrazione non fu fatta secondo le norme e i riti prescritti e se erano presenti, al momento della celebrazione delle nozze, elementi che viziavano il consenso degli sposi. Il processo canonico dà una risposta al dubbio se il matrimonio al momento della celebrazione fu valido o no. Una celebrazione invalida ha come conseguenza la non esistenza del sacramento e di tutti gli effetti sia spirituali che giuridici. Il Papa intende donare uno strumento utile affinché „Il cuore dei fedeli non sia lungamente oppresso dalle tenebre del dubbio.” (*Mitis Iudex*).

2. LA SITUAZIONE PRIMA DELLA RIFORMA

Nel *processo ordinario* il Codice di Diritto Canonico del 1983 favoriva la parte convenuta rispetto all'attore (il coniuge che introduce la causa è la parte attrice, l'altro è la parte convenuta). Il tribunale competente era quello del luogo dove furono celebrate le nozze, il domicilio della parte convenuta in casi particolari il domicilio della parte attrice e infine il luogo dove si trovi la maggior parte delle prove più importanti.

– *Presentazione del libello e „doppia conforme”*. La causa veniva presentata con un libello indirizzato al Tribunale regionale competente che dopo aver constatato la sostanza del dubbio ammetteva o rigettava il libello. Dopo la sentenza positiva sul dubbio, cioè quando il giudice decideva che il matrimonio era nullo, occorreva che la stessa sentenza fosse confermata in seconda istanza da un secondo tribunale che esaminava la causa della prima istanza. Solo con le due sentenze positive, il dubbio era risolto e la nullità dichiarata diventava esecutiva. Il tribunale di appello era sempre quello di un'altra regione ecclesiastica.

– Processo Documentale. Si tratta di un processo che si basa su un documento che non può essere contraddetto o eccepito dal quale appare evidente l'esistenza di un impedimento dirimente o il difetto della forma canonica della celebrazione del matrimonio, tale procedimento termina con la dichiarazione di nullità del matrimonio (cf. can. 1686-1688).

– *Rato e non consumato*. E' un processo di natura amministrativa volto ad accertare l'esistenza dei presupposti per la dispensa del matrimonio; si tratta di un libello di supplica al santo Padre presentato presso il Vescovo (cf. cann. 1697-1706).

3. LE NOVITÀ GENERALI DEL MOTU PROPRIO

La Riforma del *Motu Proprio* introduce i seguenti cambiamenti:

– Nel processo ordinario la sentenza unica e non più doppia e conforme: un unico processo senza obbligo di appello. La sentenza di primo grado o prima istanza è subito esecutiva.

– *Lo stesso Vescovo è giudice*: questo comporta che le Cause si svolgeranno in diocesi ed il Vescovo è chiamato a incontrare e conoscere le persone per risolvere i loro problemi.

– *Il Processo breve davanti al Vescovo si aggiunge al processo ordinario con sentenza unica ed a quello documentale*. Il processo breve si applica nei casi di „Nullità sostenuta da argomenti particolarmente evidenti” (*Mitis Iudex*).

– *Appello alla Sede Metropolitana*. Le diocesi sono riunite in gruppi che fanno riferimento alla direzione di una diocesi maggiore che è chiamata metropolitana. Dopo la sentenza le parti possono comunque chiedere un'appello, che va fatto al tribunale della diocesi metropolitana.

– *Le Conferenze Episcopali vigilano sui costi del processo*. Alle Conferenze Episcopali spetta il dovere di assicurare la gratuità delle procedure.

– *Appello alla Sede Apostolica*. È mantenuta questa possibilità, segno di unione tra la Sede di Pietro e le Chiese particolari, fatto salvo il contenimento degli abusi.

4. IL PROCESSO MATRIMONIALE (PIÙ) BREVE DAVANTI AL VESCOVO

Con i canoni dal 1683 fino al 1687 il Santo Padre introduce un nuovo tipo di processo per esaminare la nullità dei matrimoni. Il processo più breve

consente un procedimento ancor più veloce di quello ordinario. Esso è condotto dal Vescovo quando sono presenti alcune condizioni che assicurano l'evidenza della soluzione del dubbio mantenendo tuttavia la certezza morale del giudizio di nullità.

Le condizioni per procedere nella forma più breve sono:

„1) che la domanda sia proposta da entrambi i coniugi o da uno di essi col consenso dell'altro;

2) ricorrano circostanze di fatti e persone, sostenute da testimonianze o documenti, che non richiedano una inchiesta o una istruzione più accurata, e rendano manifesta la nullità” (can. 1683).

Nelle regole procedurali, che seguono i canoni riformati l'Articolo 14 § 1 porta altre novità:

„Tra le circostanze che possono consentire la trattazione della causa di nullità del matrimonio del processo più breve secondo i cann. 1683-1687, si annoverano per esempio:

– quella mancanza di fede che può generare la simulazione del consenso o l'errore che determina la volontà, la brevità della convivenza coniugale, l'aborto procurato per impedire la procreazione, l'ostinata permanenza in una relazione extraconiugale al tempo delle nozze o in un tempo immediatamente successivo, l'occultamento doloso della sterilità o di una grave malattia contagiosa o di figli nati da una precedente relazione o di una carcerazione, la causa del matrimonio del tutto estranea alla vita coniugale o consistente nella gravidanza imprevista della donna, la violenza fisica inferta per estorcere il consenso, la mancanza di uso di ragione comprovata da documenti medici, ecc.” (Mitis Iudex).

L'Articolo 14 § 1 introduce alcuni elementi riferibili alla nullità del matrimonio che non appartengono ai capi di nullità fino ad ora adottati dal Codice e dalla giurisprudenza se non come elementi indiziari.

In particolare, il riferimento alla „mancanza di fede”, se si considera in se stesso, non è causa di nullità, ma se considerato come causa della simulazione fornisce un elemento importante per motivare il capo di nullità della simulazione parziale o totale.

Il caso di „aborto procurato” configura un crimine grave, ma non è sempre segno di chiusura alla vita in senso assoluto; la „brevità della relazione coniugale” può confermare a sua volta la difficoltà o impossibilità della convivenza, ma non è in se stessa causa di nullità. Lo stesso può dirsi per la „relazione extraconiugale” in tempo immediatamente successivo alle nozze, non tocca la validità del consenso al momento delle nozze. Riguardo alla „causa di matrimonio del tutto estranea” bisogna che essa configuri un timore che

vizi il consenso scambiato nelle nozze. L'articolo 14 § 1 termina l'elenco con un „eccetera” ad indicare, come detto al suo inizio, che l'elencazione è esemplificativa e non esaustiva.

5. VERSO UNA NUOVA TEOLOGIA?

Ci troviamo di fronte a delle novità che indicano una strada nuova per ricomprendere interpretazioni di nullità più aperte se non del tutto nuove. La riforma di Papa Francesco sembra venire incontro alle esigenze di molte persone: i processi saranno più brevi, i tribunali più accessibili, i costi ridottissimi. A tutto ciò si deve aggiungere l'allargamento dei criteri di nullità, che permetterà che molte richieste di verifica della validità del matrimonio, fino ad ora non prese in considerazione, possano trovare accoglimento. Tuttavia, sbaglieremmo a pensare che tale riforma sia solamente tecnica. Gli Articoli riformati mostrano che ciò che sottende i canoni è un vero e proprio nuovo pensiero teologico. Normalmente il Codice di Diritto Canonico fa riferimento alla teologia e la applica in precise fattispecie giuridiche. Al contrario, con il presente *Motu Proprio*, ci troviamo di fronte esplicitamente all'auspicio di una teologia non ancora espressa, ma già codificata nelle sue conseguenze giuridiche di nullità matrimoniale. In tal senso ci sembra che vada la spiegazione autorevolissima del Card. Pio Vito Pinto: *„La riforma di Papa Francesco, mossa dal medesimo spirito che sostenne Benedetto XIV e Pio X, si distingue però non soltanto per una vera e propria rifondazione del processo matrimoniale canonico, ma innanzi tutto per i principi teologici ed ecclesiologici che la sostengono. Bisogna partire da quanto è stato già delineato con chiarezza nell'arco di quasi mezzo secolo — dal pontificato di Paolo VI a quello di Benedetto XVI — ed espresso nella quarantesima proposizione finale del Sinodo dei vescovi del 2005. Questa raccomandava „di approfondire ulteriormente gli elementi essenziali per la validità del matrimonio, anche tenendo conto dei problemi emergenti dal contesto di profonda trasformazione antropologica del nostro tempo, dal quale gli stessi fedeli rischiano di essere condizionati specialmente in mancanza di una solida formazione cristiana”. E nell'introduzione all'istruzione della Congregazione per la dottrina della fede sulla pastorale dei divorziati risposati il cardinale Ratzinger osservava: „Si dovrebbe chiarire se veramente ogni matrimonio tra due battezzati è ipso facto un matrimonio sacramento. All'essenza del sacramento appartiene la fede” [...]. C'è un punto dell'analisi comune tra Benedetto XVI e Francesco sul sacramento celebrato senza fede da un gran nume-*

ro di divorziati e risposati civilmente, costretti a vivere nelle periferie, lontani dalle porte delle nostre chiese (cf. Evangelii gaudium, n. 46)." (Card. Pio Vito Pinto, „Decano della Rota romana”, in: *Osservatore Romano* (8 settembre, 2015).

6. UN APPROFONDIMENTO NECESSARIO

Il *Motu Proprio* è una pietra angolare per un nuovo edificio. Il primo passo è quello di uno sforzo enorme di ristrutturazione dei tribunali: ogni diocesi o quasi deve erigerne uno. Le conseguenze sono quelle di una moltiplicazione del personale da preparare con competenze giuridiche e pastorali sia laici sia ecclesiastici, i Vescovi stessi sono chiamati a svolgere direttamente le funzioni di giudice. Papa Francesco intende rinnovare l'approccio stesso delle diocesi e delle parrocchie ai problemi della gente, facendo rientrare i processi matrimoniali in un alveo di pastorale ordinaria delle famiglie, in seno al quale le coppie in difficoltà devono poter incontrare una chiesa con un volto concreto, i volti di altre coppie, il volto del parroco e del Vescovo.

Ma non è tutto: è stato evidenziato che il *Motu Proprio* sottende una nuova teologia ed ecclesiologia, che tuttavia ancora non è stata espressa. Il *Motu Proprio* lascia pensare a novità riguardanti il concetto di matrimonio dei battezzati, che necessariamente è quello sacramentale: unico, indissolubile, finalizzato al bene degli sposi e alla prole e alla sua educazione nella fede.

Ci si domanda allora se gli ambiti della validità del sacramento siano stati modificati dall'Art. 14 del Regolamento: la mancanza di fede, il fallimento del matrimonio, gli atti contro il matrimonio e la procreazione come tradimento ed aborto, che intervengono dopo la celebrazione delle nozze sono semplicemente indicatori di problemi alla radice del matrimonio o essi stessi sono causa di nullità?

Ci troviamo di fronte a motivazioni che normalmente causano i divorzi in ambito civile, ma non la nullità sacramentale. Il matrimonio cristiano, invece, come mutuo e libero consenso, pone in essere non qualcosa di compiuto, ma è la nuova via per raggiungere la vita eterna, un cammino fatto di difficoltà, imprevisti, fragilità e rischi. Il fallimento di un matrimonio non è indice di una nullità del sacramento, poiché il sacramento non garantisce la riuscita del matrimonio, ma è uno mezzo soprannaturale per vincere quello che nel mondo è natura corrotta. Siamo nel pieno contesto della lotta spirituale, che nel matrimonio si configura con una profondità misteriosa in quanto la famiglia

è una piccola chiesa domestica. Parlare di famiglia è parlare di Chiesa. La risposta a questi interrogativi potrà venire solo dalla Chiesa, in unione con il S. Padre Francesco.

BIBLIOGRAFIA

- Coccopalmerio Card. Francesco. *Pontificium Consilium de Legum Textibus*, N. 15157/2015. Città del Vaticano, 13 ott. 2015.
- Codice di Diritto Canonico. Città del Vaticano, 1983. http://www.vatican.va/archive/cod-iuriscanonici/cic_index_it.html
- „La Fede e il Sacramento del Matrimonio: una Risposta alla Proposta di un nuovo Requisito di un ‘Minimum Fidei’”. *Communio. International Catholic Review* (2014), https://www.communio-icr.com/files/Italian-Traduzione_Communio_Final.pdf
- Francesco P.P. *Mitis Iudex Dominus Iesus. Sulla riforma del Processo Canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio nel Codice di Diritto Canonico*. Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» del Sommo Pontefice. http://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20150815_mitis-iudex-dominus-iesus.html
- Magister Sandro. *Nuovi processi matrimoniali. Un giurista demolisce la riforma di papa Francesco*. (3.10.2015), <http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1351147.html>
- Pinto, Pio Vito. *Conferenza Stampa di presentazione delle due Lettere „motu proprio datae” di Papa Francesco „Mitis Iudex Dominus Iesus” e „Mitis et misericors Iesus”, sulla riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio, rispettivamente nel Codice di Diritto Canonico e nel Codice dei Canonici delle Chiese Orientali, 08.09.2015* <https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2015/09/08/0654/01439.html>

RIFORMA DEI PROCESSI DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO: UNA RIFORMA TEOLOGICA?

S o m m a r i o

L'articolo è un'analisi giuridica e teologica del documento *Mitis Iudex Dominus Iesus* di Papa Francesco che riforma i canoni del Codice di Diritto Canonico sui casi di nullità del matrimonio (8 settembre 2015). Ne mostra i vantaggi e gli effetti positivi per lo svolgimento più efficiente della procedura di nullità del matrimonio, e richiama l'attenzione sulla sua novità teologica ed ecclesiale che solleva interrogativi. Queste domande richiedono risposte da parte della Chiesa, dei vescovi e dei teologi che collaborano con il Papa.

Parole chiave: matrimonio; nullità; processo; fede; aborto; extraconiugale; fallimento, divorzio; teologia; ecclesiologia.

REFORMA PROCESÓW NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA:
REFORMA TEOLOGICZNA?

S t r e s z c z e n i e

Reforma procesów stwierdzenia nieważności małżeństwa: czy jest to reforma teologiczna? Artykuł jest prawną i teologiczną analizą dokumentu *Mitis Iudex Dominus Iesus* papieża Franciszka reformującego kanony Kodeksu Prawa Kanonicznego dotyczące spraw o orzeczenie nieważności małżeństwa (8 września 2015 roku). Ukazuje jego zalety i pozytywne skutki dla bardziej sprawnego prowadzenia procesu o orzeczenie nieważności małżeństwa oraz zwraca uwagę na rodzącą pytania jego nowość teologiczną i eklezjalną. Pytania te domagają się odpowiedzi ze strony Kościoła, biskupów i teologów współdziałających z papieżem.

Słowa kluczowe: małżeństwo; stwierdzenie nieważności; wiara; akt pozamałżeński; niepowodzenie; rozwód; teologia; eklezjologia.